

LA COMMISSIONE STRAORDINARIA  
F.to Dr.ssa Giulia CAZZELLA  
F.to M. Antonietta OLIVIERI  
F.to Dr. Massimo SANTORO

IL SEGRETARIO COMUNALE  
F.to (Dott. Giuseppe RIZZO)



COMUNE DI SOGLIANO CAVOUR  
Provincia di Lecce

Trasmessa al Protocollo  
COMUNE DI SOGLIANO CAVOUR  
Provincia di Lecce  
Prot. 20190007642 del 08-11-2019  
Uff. carico COMMISSIONE  
P  
Cat  
Class

Del che si è redatto il presente e sottoscritto.

**RELATA DI PUBBLICAZIONE**

Si attesta che copia della presente deliberazione è stata affissa all'albo pretorio del Comune il giorno  
ove rimarrà per 15 giorni consecutivi.

L'IMPIEGATO ADDETTO

IL SEGRETARIO COMUNALE  
(Dott. Giuseppe RIZZO)

F.to \_\_\_\_\_

Per copia conforme all'originale.

Sogliano Cavour, li \_\_\_\_\_

IL FUNZIONARIO RESPONSABILE

**ESECUTIVITA' DELLA DELIBERAZIONE**

La presente deliberazione è divenuta esecutiva per:

- Dichiarazione di immediata eseguibilità (art. 134, c.4 D. Lgs. 267/2000).  
 Decorrenza gg. 10 dall'inizio della pubblicazione; (art. 134 c.3 D. Lgs. 267/2000).

Sogliano Cavour, li \_\_\_\_\_

IL SEGRETARIO COMUNALE  
F.to (Dott. Giuseppe RIZZO)

**COPIA DI DELIBERAZIONE DELLA COMMISSIONE  
STRAORDINARIA CON I POTERI DELLA GIUNTA COMUNALE  
N° 123 DEL 21/10/2019**

OGGETTO: NOMINA LEGALE PER ADESIONE ALL'INVITO DI NEGOZIAZIONE  
ASSISTITA DI CUI AL D.L. 132/2014.

**PARERI ESPRESSI AI SENSI DELL'ART. 49 DEL D. LGS. 18 AGOSTO 2000, N°267**

Per quanto concerne la regolarità tecnica, si esprime parere favorevole.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO INTERESSATO

Per quanto concerne la regolarità contabile, si esprime parere favorevole.

IL RESPONSABILE DI RAGIONERIA

Il sottoscritto Segretario Comunale, in assenza o impedimento dei rispettivi funzionari responsabili, esprime parere favorevole per quanto riguarda la regolarità tecnica e contabile in relazione alle sue competenze.

IL SEGRETARIO COMUNALE

L'anno *duemiladiciannove*, il giorno *ventuno* del mese di *ottobre* alle ore *18,30* nella solita sala di adunanza, si è riunita la Commissione Straordinaria nominata con Decreto del Prefetto di Lecce ai sensi degli artt. 143 e 144 del D. Lgs 267/2000 per la gestione provvisoria, nelle persone dei signori:

			Pres	Ass
1)	<b>CAZZELLA</b>	Giulia	<i>Viceprefetto</i>	SI
2)	<b>OLIVIERI</b>	M. Antonietta	<i>Viceprefetto</i>	SI
3)	<b>SANTORO</b>	Massimo	<i>Funzionario economico-finanziario</i>	SI

Assiste il Segretario Comunale Dott. Giuseppe RIZZO

## Su proposta del Responsabile del Settore Affari generali e servizi al cittadino nonché del Sovra ordinato dott.ssa Grasso

Premesso che:

- è stato acquisito al prot. n. 6568 del 01.10.2019 l'invito alla negoziazione assistita ai sensi degli artt. 2 e 3 del D.L. 132/2014, convertito in L. 162/2014 da parte della sig.ra Greco Ketlyn da Cutrofiano rappresentata dall'Avv. Valentina Dell'Anna al quale veniva allegata precedente richiesta di risarcimento danni pari oggetto e relativa perizia tecnica e stima acquisita al prot. n. 1864 del 26/03/2019;
- la controversia riguarda il pagamento di € 32.800,00 dovuto per i danni patiti alla propria abitazione in occasione delle copiose piogge cadute nella notte tra il 22 ed 23 ottobre 2018.

Considerato che la citata normativa stabilisce, quale condizione di procedibilità per la domanda giudiziale, l'avvio della procedura di negoziazione assistita.

Atteso che:

- ai sensi dell'art. 2, comma 1 del D.L. 132/2014 *“la convenzione di negoziazione assistita è un accordo mediante il quale le parti convengono di cooperare in buona fede e con lealtà per risolvere in via amichevole la controversia tramite l'assistenza di avvocati iscritti all'albo anche ai sensi dell'articolo 6 del decreto legislativo 2 febbraio 2001, n. 96”*;
- ai sensi dell'art. 2, comma 1 bis del D.L. 132/2014: *“è fatto obbligo per le amministrazioni pubbliche di cui all'art.1, comma 2, del D. Lgs. n.165 del 30 marzo 2001 di affidare la convenzione di negoziazione alla propria avvocatura, ove presente o ad un legale appositamente nominato”*;

Preso atto che, secondo quanto disposto dall'art. 4 del D.L. 132/2014, la *“mancata risposta all'invito entro 30 giorni dalla ricezione o il rifiuto alla stipula della convenzione di negoziazione assistita potrà essere valutato dal Giudice ai fini delle spese del giudizio e di quanto previsto dagli artt. 96 e 642 del c.p.c.”*.

Preso atto che, per effetto della rinnovata qualificazione giuridica degli incarichi di rappresentanza e difesa in giudizio dell'Ente, si rileva che l'art. 17 comma 1, lett. D) n.1, del D.lgs n.50/2016 e ss.mm.ii. (codice degli appalti pubblici) **esclude** dall'ambito oggettivo dello stesso i servizi legali aventi ad oggetto, tra l'altro, *“la rappresentanza legale di un cliente da parte di un avvocato ai sensi dell'art.1 L. 09.02.1982 n.31 e ss.mm.ii.”*. Invero, la suddetta norma deve essere applicata in combinato disposto con l'art.4 del medesimo codice il quale prevede che i contratti pubblici aventi ad oggetto lavori, servizi e forniture, **esclusi in tutto o in parte dall'applicazione del codice**, avviene nel rispetto dei principi di *“economicità, efficacia, imparzialità, parità di trattamento, trasparenza, proporzionalità, pubblicità...”*; per effetto dell'applicazione combinata delle norme innanzi citate oltre che dell'art. 36, comma 2, lett. a) del D.lgs n.50/2016 trova attuazione, nel caso di specie, il principio di proporzionalità per cui **si ritiene ammesso l'affidamento diretto dei servizi di patrocinio legale sotto la soglia dei 40.000,00 euro, purché adeguatamente motivato**; peraltro, l'Anac ha approvato le **linee guida n. 12 “affidamento dei servizi legali”** (cfr. deliberazione n. 907 del 24/10/2018) in cui si è allineata a quanto espresso nel parere del Consiglio di Stato n. 02017 del 03/08/2018 giungendo alla conclusione che, qualora si affidi la gestione del contenzioso in modo continuativo o periodico nell'unità di tempo considerata (di regola il triennio) l'affidamento dei servizi legali costituisce appalto, con conseguente applicabilità dell'allegato IX e degli articoli 140 e seguenti del Codice dei contratti pubblici, mentre l'incarico conferito *ad hoc* costituisce un contratto d'opera professionale, consistendo nella trattazione della singola controversia o questione per un'esigenza puntuale o episodica, ed è sottoposto al regime di cui all'articolo 17 (contratti esclusi) come sopra precisato.

Preso atto che l'oggetto del presente atto rientra nella seconda categoria e quindi sussumibile nella categoria del contratto d'opera intellettuale di cui agli artt. 2229 e ss. del codice civile, consistendo nella rappresentanza e difesa in giudizio per resistere ad uno specifico ricorso giudiziario come sopra indicato.

Rilevato come, per la scelta del soggetto cui conferire detto servizio occorre contemperare, da una parte, con l'esigenza dell'urgenza di operare, dati i tempi strettissimi imposti dalla vigente normativa.

Considerato inoltre che:

- nelle more di dotarsi di un Regolamento per il conferimento degli incarichi legali o quanto meno organizzarsi nella scelta degli avvocati prestatori di servizi legali mediante la costituzione di uno specifico elenco in formato aperto nel rispetto dei principi di economicità, efficacia, imparzialità, parità di trattamento, trasparenza, proporzionalità e pubblicità, occorre contemperare la necessità dell'urgente individuazione di un legale al fine di tutelare i propri interessi e le proprie ragioni;
- che il Comune di Sogliano Cavour non dispone di uno specifico ufficio legale ed in ogni caso, pur disponendo in dotazione organica di un legale abilitato al contenzioso, la mole di procedimento gestiti dallo stesso, non è compatibile con l'espletamento dell'incarico di che trattasi, per cui si rende necessario individuare un legale di fiducia e-

sterno al Comune affidando al legale esterno l'incarico a sostenere le ragioni dell'Ente al fine di valutare l'eventuale stipula della convenzione di negoziazione assistita;

Ritenuto di individuare quale professionista a cui affidare l'incarico in difesa dell'Ente l'Avv. Luca Vergine con studio Legale a Lecce, già incaricato per la medesima tipologia di contenzioso nell'ambito dello stesso evento calamitoso;

Acquisiti i pareri di regolarità tecnica e contabile espressi ai sensi e per gli effetti dell'art. 49 del D.Lgs. n. 267/2000; Tutto ciò premesso;

Visto il D.Lgs. n. 267/2000;

### PROPONE

Per quanto esposto in premessa, qui da intendersi integralmente riportato e trascritto:

1. **DI ACCOGLIERE** l'invito alla negoziazione assistita formulata dalla sig.ra Greco Ketlyn da Cutrofiano rappresentata dall'Avv. Valentina Dell'Anna;
2. **DI INDIVIDUARE** quale professionista cui affidare l'incarico per la difesa dell'Ente l'Avv. Luca Vergine con studio legale in Lecce, già incaricato per la medesima tipologia di contenzioso nell'ambito dello stesso evento calamitoso;
3. **DI DARE ATTO** che la Commissione Straordinaria, quale rappresentante legale dell'Ente, conferirà la necessaria procura *ad litem*, nelle forme e con i poteri più ampi per la tutela delle ragioni del Comune;
4. **DI DEMANDARE** al responsabile del Settore Affari Generali e Servizi al Cittadino gli adempimenti conseguenti e necessari ai fini dell'attuazione del presente provvedimento;
5. **DI DICHIARARE** la presente deliberazione immediatamente esecutiva ai sensi dell'art. 134 c. 4 del D. Lgs. N. 267/2000.-

### LA COMMISSIONE STRAORDINARIA CON I POTERI DEL GIUNTA COMUNALE

#### VISTI E RICHIAMATI:

- il DPR del 29/06/2018 con cui il Presidente della Repubblica ha provveduto allo scioglimento del Consiglio Comunale di questo Ente e alla nomina, ai sensi dell'art. 144, comma 1, del D. Lgs. N. 267/2000, della Commissione Straordinaria per la gestione del Comune di Sogliano Cavour;
- il verbale di deliberazione di insediamento della Commissione Straordinaria n. 01 del 04/07/2018;
- la deliberazione della Commissione Straordinaria n. 2 del 12/07/2018 immediatamente esecutiva;
- il DPR 09/08/2018 recante *“Nomina componente Commissione Straordinaria Comune di Sogliano Cavour”*;
- il verbale di deliberazione di ricomposizione della Commissione Straordinaria n. 16 del 06/09/2018;
- il D.P.R. 14/06/2019 recante *“Nomina componente Commissione straordinaria Comune di Sogliano Cavour”*;
- il verbale di deliberazione di ricomposizione della Commissione Straordinaria n. 82 del 11/07/2019;

**PRESO atto** della proposta innanzi illustrata;

**RITENUTA** la stessa meritevole di approvazione per le motivazioni evidenziate nella stessa ;

**Acquisiti** i pareri di cui all'art.49 del dlgs 267/2000;

#### DELIBERA

1. **DI APPROVARE** la su esposta proposta di deliberazione e, per l'effetto, accogliere l'invito di negoziazione assistita formulata dalla sig.ra Greco Ketlyn da Cutrofiano rappresentata dall'Avv. Valentina Dell'Anna;
2. **DI INDIVIDUARE** quale professionista cui affidare l'incarico per la difesa dell'Ente l'Avv. Luca Vergine con studio legale in Lecce, già incaricato per la medesima tipologia di contenzioso nell'ambito dello stesso evento calamitoso;
3. **DI DARE ATTO** che la Commissione Straordinaria, quale rappresentante legale dell'Ente, conferirà la necessaria procura *ad litem*, nelle forme e con i poteri più ampi per la tutela delle ragioni del Comune;
4. **DI DEMANDARE** al responsabile del Settore Affari Generali e Servizi al Cittadino gli adempimenti conseguenti e necessari ai fini dell'attuazione del presente provvedimento;
5. **DI DICHIARARE** la presente deliberazione immediatamente esecutiva ai sensi dell'art. 134 c. 4 del D. Lgs. N. 267/2000.-